

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DISCIPLINA DEI CRITERI DI ACCANTONAMENTO,  
RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE  
(ART. 45 DEL D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36)**

*Approvato con Deliberazione del CDA n.*

*del*

**INDICE**

**Capo I Disposizioni generali**

Art. 1. Obiettivi e finalità

Art. 2. Ambito oggettivo

Art. 3. Ambito soggettivo

Art. 4. Conferimento degli incarichi

Art. 5. Accantonamento delle somme per la funzione tecnica e l'innovazione.

**Capo II**

**Ripartizione dell'incentivo**

Art. 6. Ripartizione

**Capo III**

**Termini temporali e penalità**

Art. 7. Termini per le prestazioni e ritardato adempimento

Art. 8. Inesatto o omesso adempimento delle prestazioni affidate

**Capo IV**

**Disposizioni finanziarie**

Art. 9. Impegno, Liquidazione e Pagamento degli incentivi

Art. 10. Fiscalità, integrazione con altri istituti contrattuali, utilizzazione delle economie

**Capo V**

**Norme finali**

Art. 11. Disposizioni transitorie.

Art. 12. Entrata in vigore



**Capo I**  
**Disposizioni generali**  
**Art. 1. Obiettivi e finalità**

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di lavori, di servizi o forniture, a cura del personale interno, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alle componenti dovute e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività.
4. Condizione per il riconoscimento degli incentivi, alla luce della normativa vigente prevista dall'art. 45 comma 2, 114 comma 8 del codice e dall'art. 32 dell'allegato II.14 al codice, è la nomina del direttore dell'esecuzione come soggetto distinto dal responsabile unico del progetto nei casi previsti dalla disciplina vigente, tra i quali quelli in cui l'esecuzione della prestazione riveste carattere di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, o comunque quelle relative alle forniture il cui importo risulti superiore a 500.000 euro.
5. Ulteriore condizione per il riconoscimento degli incentivi è che sia stata effettuata una procedura comparativa, anche in forma semplificata. Per procedura comparativa si può intendere: lo svolgimento di indagini di mercato e la comparazione concorrenziale (richiesta formale di preventivi) tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare.

**Art. 2. Ambito Oggettivo**

1. Le somme di cui all'articolo 45 del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di affidamento del lavoro, del servizio o della fornitura.
2. Nel rispetto dell'art. 1, comma 4 del presente Regolamento, il Dirigente competente per la procedura dovrà indicare in modo puntuale l'eccezionalità e la particolare importanza della stessa che, se pur inferiore a Euro 40.000,00, giustifichi la figura del direttore dell'esecuzione. A tal riguardo va specificato che il Direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal Responsabile unico del progetto anche nei seguenti casi:
  - a) Interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
  - b) Prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
  - c) Interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
  - d) Servizi che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna all'Agenzia, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento; in via di prima applicazione sono individuati (ai sensi dell'art. 32 allegato II.14 del codice), tra gli altri, i seguenti servizi:
    - servizi di telecomunicazione;

- servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- servizi informatici e affini;
- servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- servizi di consulenza gestionale e affini;
- servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
- servizi alberghieri e di ristorazione;
- servizi legali;
- servizi di collocamento e reperimento di personale;
- servizi sanitari e sociali;
- servizi ricreativi, culturali e sportivi.

3. Restano sempre escluse dall'incentivo:

- le attività manutentive ordinarie di non particolare complessità;
- i servizi di progettazione interna;
- le funzioni tecniche svolte nell'ambito di affidamenti diretti di somma urgenza senza procedura comparativa;
- i contratti di appalto e concessioni di servizi indicati agli artt. 13 e 56 del Codice.

Si intendono caratterizzati da particolare complessità le attività di manutenzione che richiedono, da parte del personale tecnico-amministrativo, un'attività di programmazione dei costi, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini dei documenti di gara.

4. Al di fuori delle fattispecie di cui al comma precedente possono essere incluse negli incentivi le operazioni di partenariato pubblico privato e, in caso in cui il citato incentivo sia posto a carico del privato, l'ente deve motivare come tale onere richiesto al privato, nel versamento del corrispettivo dovuto all'ente, sia funzionale all'incentivazione dell'efficienza e dell'efficacia nella realizzazione e nell'esecuzione a regola d'arte del lavoro o servizio.

5. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo, qualora interni all'Agenzia, le figure professionali di cui al successivo art. 3 che svolgono le attività indicate nell'allegato I.10 al Codice.

6. Nel caso in cui l'allegato I.10 di cui al precedente comma 5 venga abrogato e sostituito ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Codice, verrà fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

7. Il finanziamento della procedura è condizione necessaria per l'ammissibilità delle relative attività alla disciplina del presente regolamento. Non è ammissibile il riconoscimento di alcun incentivo nei confronti del personale che ha svolto attività riconducibili a quelle previste dal presente regolamento, qualora detta attività abbia riguardato una procedura per cui non è stato previsto o è venuto meno il finanziamento o per cui non si è proceduto al concreto avvio della fase di evidenza pubblica.

### Art. 3. Ambito Soggettivo

1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale dell'Agenzia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nonché al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata almeno semestrale a condizione che sussista una utilità diretta per l'amministrazione con riferimento alle mansioni espletate. Non trova invece applicazione, ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, nei confronti del personale Dirigente.

2. Ferma la disciplina di cui all'art. 45, comma 8 del Codice, il presente regolamento si applica, altresì, alle attività rese dal personale di cui al comma 1 per le procedure di competenza di altre pubbliche amministrazioni, previa verifica dell'osservanza dei principi di cui all'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e all'articolo 30 della L.R. 30 luglio 2021 n. 18.

3. In ogni caso, l'espletamento delle prestazioni per conto di altre pubbliche amministrazioni dovrà essere oggetto di apposita convenzione da stipularsi tra l'Agenzia e l'amministrazione avvalente; la convenzione prevede di norma l'applicazione della specifica disciplina regolamentare dell'amministrazione avvalente, qualora legittimamente adottata. L'assenza di convenzione costituisce motivazione per il non riconoscimento degli incentivi in relazione alle prestazioni espletate per conto di altre pubbliche amministrazioni.

4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo, qualora interni all'Agenzia, le seguenti figure professionali che svolgono le attività indicate nell'allegato 1.10 al Codice:

- a) il RUP (Responsabile Unico del Progetto);
- b) il tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico, assumono la responsabilità professionale firmando i relativi elaborati;
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;
- d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- e) il DEC (Direttore dell'Esecuzione Contrattuale) e l'ulteriore eventuale personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte degli elaborati dell'opera e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g) i collaboratori amministrativi incaricati di redigere gli atti amministrativi relativi alle procedure di affidamento (a titolo non esaustivo: bando, avviso, disciplinare, lettera di invito, decreto a contrarre, decreto di aggiudicazione, comunicazioni, verbali etc) assumendo la responsabilità della corrispondenza dei relativi contenuti. Rientrano nella definizione gli ulteriori collaboratori incaricati che, pur non sottoscrivendoli, partecipano alla redazione dei suddetti elaborati.

I collaboratori di cui ai precedenti punti f) e g) si dividono in PRINCIPALI e DI SUPPORTO, ove per i primi si intendono i dipendenti appositamente incaricati che redigono gli atti amministrativi relativi alla procedura (a titolo non esaustivo: bando, avviso, disciplinare, lettera di invito, decreto indizione, modulistica, verbali sedute di gara, decreto ammessi-esclusi, decreto nomina commissione, decreto aggiudicazione, comunicazioni, attestazione efficacia) assumendone la responsabilità della corrispondenza dei relativi contenuti). Per collaboratori di supporto si intendono, invece, i dipendenti appositamente incaricati che, pur non sottoscrivendoli, partecipano alla redazione degli elaborati e agli ulteriori adempimenti conseguenti richiesti dalla procedura.

5. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. L'insussistenza delle citate situazioni è accertata dal Dirigente di Settore che dispone l'incarico.

#### **Art. 4. Conferimento degli incarichi**

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con decreto del Dirigente di Settore competente, su proposta del RUP, garantendo una opportuna rotazione del personale, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di procedura, valutate sia con riferimento all'aspetto quantitativo che qualitativo.

2. Lo stesso Dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito, nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Il Dirigente competente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o della verifica di regolare esecuzione nonché, su indicazione del Responsabile del progetto, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica e della direzione lavori e di quello dei collaboratori che, a vario titolo, partecipano e/o concorrono a dette attività, indicando i compiti assegnati a ciascuno.

4. La costituzione del gruppo di lavoro dovrà essere predisposta con decreto:

- a) in caso di gruppo appartenente allo stesso settore/direzione: dal rispettivo Dirigente del Settore/Direzione;
- b) in caso di gruppo appartenente a diversi settori/direzione: dal Dirigente del Settore/Direzione che redige il decreto di affidamento;

5. L'incarico deve contenere, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, almeno i seguenti elementi:

- a) oggetto della procedura;
- b) estremi del provvedimento di programmazione o i riferimenti relativi al Bilancio dell'Agenzia;
- c) importo a base della procedura contrattuale;
- d) entità complessiva degli incentivi;
- e) attività che dovranno essere svolte da ogni singolo componente del gruppo di lavoro con l'indicazione delle singole mansioni e delle corrispondenti quote incentivi da corrispondere, che andranno successivamente riverificate alla fine della prestazione effettivamente svolta;
- f) tempistica di svolgimento delle mansioni assegnate;
- g) attività da affidare a soggetti esterni all'Agenzia e valore economico di tali prestazioni.

6. Il Dirigente che ha predisposto il decreto di conferimento dell'incarico può, previa motivazione, modificare o revocare gli incarichi conferiti o, nel rispetto delle incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni in materia, assegnare uno o più incarichi ad un medesimo dipendente ovvero assegnare un medesimo incarico a più dipendenti.



7. Nel caso di gruppi misti che prevedano il conferimento di incarichi a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni deve essere preventivamente acquisita l'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 D.lgs. 165/01 e s.m.i.

#### **Art. 5. Accantonamento delle somme per la funzione tecnica e l'innovazione**

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 45, comma 1, del Codice, l'Agenzia destina alla funzione tecnica e all'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara o di affidamento diretto, in adesione al disposto dell'articolo 45, comma 2, del Codice.

2. Le risorse economiche sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa. La destinazione delle stesse è disposta con decreto del Dirigente competente, mediante la sua previsione all'interno del quadro economico del lavoro, fornitura o servizio ed è impiegata in relazione alle prestazioni lavorative oggettivamente rese dai dipendenti dell'Agenzia individuati ai sensi del presente Regolamento.

3. L'80 per cento delle risorse finanziarie per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, per ciascun lavoro, servizio o fornitura, tra tutte le figure individuate agli articoli 4 e 5 con le modalità e i criteri adottati nel presente regolamento.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie per la funzione tecnica e l'innovazione, individuate ai sensi dell'art. 45 comma 5 del Codice, con esclusione delle risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle finalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 45. Tale quota è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 10, comma 7, del presente Regolamento;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Dirigente/responsabile della liquidazione;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

5. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base della procedura, al netto dell'I.V.A. e di eventuali somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizione ed espropri di immobili, per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

6. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

7. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

### **Capo II**

#### **Ripartizione dell'incentivo.**

##### **Art. 6. Ripartizione**

La misura effettiva dell'incentivo da ripartire è rapportata all'importo a base della specifica procedura di affidamento secondo le tabelle seguenti:

CLASSI DI IMPORTO DEI LAVORI O DELLE OPERE	PERCENTUALE DA APPLICARE
fino a euro 1.000.000	2,0%
Per la parte eccedente euro 1.000.000 e fino alla soglia comunitaria	1,9%
Per la parte eccedente la soglia comunitaria e fino a euro 10.000.000	1,7
Per la parte eccedente euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,5%
Per la parte eccedente euro 25.000.000	1,3%

CLASSI DI IMPORTO DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE	PERCENTUALE DA APPLICARE
fino a euro 500.000	2,0%
Per la parte eccedente euro 500.000	1,5%

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Dirigente di Settore competente avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

2. La ripartizione verticale degli incentivi è effettuata secondo le quote indicate nelle tabelle che seguono:

a) realizzazione di lavori:

FASI PROCEDIMENTALI	QUOTA DI RIPARTIZIONE
Programmazione	5%
Verifica progettazione	10%
Affidamento	15%
Esecuzione	70%

b) acquisizione di servizi e fornitura di beni:

FASI PROCEDIMENTALI	QUOTA DI RIPARTIZIONE
Programmazione	15%
Affidamento	25%
Esecuzione	60%



3. La ripartizione orizzontale degli incentivi è effettuata secondo le quote indicate nelle tabelle che seguono:

a) realizzazione di lavori:

FUNZIONE	FASE PROGRAMM AZIONE (5% incentivi)	FASE VERIFICA PROGETTAZIONE (10% incentivi)	FASE AFFIDAMENTO (15% incentivi)	FASE ESECUZIONE (70% incentivi)
RUP	70%	40%	75%	35%
TECNICO PROGETTISTA		40%		
DIRETTORE LAVORI				40%
COORDINATORE SICUREZZA				6%
COLLAUDATORE E CERTIFICATORE REGOLARE ESECUZIONE (DEC.)				10%
COLLABORATORI PRINCIPALI (tecnici ed amministrativi)	20%	15%	18%	5%
COLLABORATORI DI SUPPORTO (tecnici ed amministrativi)	10%	5%	7%	4%
TOTALE	100%	100%	100%	100%

b) acquisizione di servizi e forniture di beni:

FUNZIONE	FASE PROGRAMMAZIONE (15 % incentivi)	FASE AFFIDAMENTO (25% incentivi)	FASE ESECUZIONE (60% incentivi)
RUP	60%	60%	25%
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE			35%
VERIFICATORE DELLA REGOLARE ESECUZIONE			22%





COLLABORATORI PRINCIPALI (tecnici ed amministrativi)	30%	30%	10%
COLLABORATORI DI SUPPORTO (tecnici ed amministrativi)	10%	10%	8%
TOTALE	100%	100%	100%

In caso di accentramento delle sopra citate funzioni, la percentuale verrà ridistribuita alle figure interessate, contemplando un abbattimento del 20% sulla percentuale minore. Non sono cumulabili le quote di incentivo spettanti al RUP ed al DEC in coerenza con il disposto di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento.

4. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale costituisce economie di spesa.

5. Per i compiti svolti dal personale di una Centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto dell'Agenzia, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte forfettaria, non superiore al 25% dell'incentivo previsto, in adesione al disposto dell'articolo 45, comma 8, del Codice. La quota assegnata alla Centrale unica di committenza è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Agenzia le cui funzioni sono state trasferite alla stessa Centrale. La quota residuale verrà ripartita tra i soggetti di cui al precedente comma con le percentuali in esso indicate.

6. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al Dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura massima del 70% dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

7. Il compenso al RUP ed ai collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno, purché non vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP e verrà corrisposta nella misura massima del 50% della quota incentivabile.

### Capo III

#### Termini temporali e penalità

#### Art. 7. Termini per le prestazioni e ritardato adempimento

1. Nel decreto di conferimento dell'incarico devono essere indicati, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni che dovranno comunque ricalcare gli atti di programmazione, nonché il cronoprogramma redatto dal RUP. I predetti termini possono essere prorogati, con decreto, per oggettive cause di forza maggiore o per motivate esigenze di servizio, sempre che la proroga non arrechi danno all' Agenzia e sia consentita dalle vigenti disposizioni regolanti lo svolgimento dell'incarico.



2. Il Dirigente committente verifica lo stato di attuazione degli incarichi in conformità a quanto disposto nell'atto di conferimento e negli eventuali atti di modifica o revoca.
3. Qualora a seguito della predetta verifica emerga l'impossibilità di rispettare i termini previsti, il medesimo Dirigente assume le determinazioni del caso, ivi comprese la modifica o la revoca degli incarichi affidati.
4. Qualora, per effetto delle suddette determinazioni, la prestazione viene conclusa recuperando il ritardo maturato, la ripartizione dell'incentivo viene corrisposta nella misura intera prevista in sede di affidamento dell'incarico.
5. Qualora, invece, la prestazione viene conclusa con un ritardo imputabile ai soggetti incaricati rispetto a quanto previsto in sede di affidamento dell'incarico, previo apposito contraddittorio, la ripartizione dell'incentivo viene corrisposta nella misura seguente:
  - a) il compenso spettante viene ridotto mediante l'applicazione, da parte del Dirigente, nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale settimanale pari alla percentuale dell'1% dell'importo spettante, fino ad un massimo del 10% del suddetto importo;
  - b) nel caso di ritardo tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al 10% dell'importo spettante, il Dirigente procede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico, tempestivamente comunicata all'anagrafe delle prestazioni, determina la perdita del diritto al compenso da parte del dipendente incaricato.

#### **Art. 8. Inesatto o omesso adempimento delle prestazioni affidate**

1. In caso di inesatto adempimento delle prestazioni affidate si applicano, previa attivazione di apposito contraddittorio tra il Dirigente committente ed il dipendente interessato, le penalità di seguito individuate, nei termini che seguono:
  - a) per inesatto adempimento sanabile senza la necessità del reperimento di diverse, o maggiori, risorse finanziarie la quota dell'incentivo relativo alla prestazione per cui si è verificato l'inesatto inadempimento è ridotta del 20%;
  - b) per inesatto inadempimento che comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, la quota dell'incentivo relativo alla prestazione per cui si è verificato l'inesatto inadempimento è ridotta del 40%;
  - c) nei casi di cui alla precedente lettera b), qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, comportando variazioni del bilancio, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa o qualora l'inesatto inadempimento o gli errori abbiano costretto l'amministrazione ad abbandonare l'iniziativa o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge, non si procederà ad alcuna ripartizione dell'incentivo, e le quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti saranno revocate;
  - d) nei casi di cui alla lettera c) l'incarico viene revocato e affidato ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili.



2. L'omesso adempimento delle prestazioni affidate comporta l'automatica esclusione dalla ripartizione degli incentivi.

#### **Capo IV**

#### **Disposizioni finanziarie**

#### **Art. 9. Impegno, Liquidazione e Pagamento degli incentivi**

1. Gli incentivi per la realizzazione di lavoro o per l'acquisizione di beni e servizi sono impegnati sul medesimo capitolo di spesa previsto per le singole procedure di lavori, servizi e forniture.

2. In sede di adozione di decreto a contrarre, se presente, o di decreto di affidamento viene effettuata la relativa prenotazione dell'impegno di spesa a favore dei componenti del gruppo di lavoro, sulla base delle tabelle di cui all'art. 6 del presente regolamento.

3. Ai fini della liquidazione dell'incentivo, l'incarico si considera concluso nei termini che seguono:

- a) Fase della programmazione: approvazione ed esecutività degli atti in conformità all'articolo 37 del codice;
- b) Fase della verifica della progettazione: emissione dell'atto di validazione di cui all'articolo 42, comma 4, del codice;
- c) Fase dell'affidamento: stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 55 del codice;
- d) Fase dell'esecuzione: il saldo, al netto degli acconti di cui al successivo comma 4 p.to b) sarà erogato con il decreto di approvazione degli atti di collaudo o di verifica della conformità ovvero di regolare esecuzione, salvo il caso di eventuale contenzioso con il soggetto contraente protrattosi oltre l'emanazione del suddetto decreto, per il quale occorre attendere gli esiti definitivi.

4. La liquidazione dell'incentivo avviene con le seguenti modalità:

- a) Programmazione, verifica della progettazione e affidamento nella misura del 100% dopo la stipulazione del contratto. In assenza di stipula non sarà erogato il compenso;
- b) Fase dell'esecuzione: acconti annuali corrispondenti all'80% dell'incentivo dovuto, ricalcolato sulla base dell'effettiva somma contrattuale liquidata al fornitore nell'anno di riferimento; il saldo sarà erogato con il decreto di approvazione degli atti di collaudo, verifica di conformità o certificazione di regolare esecuzione nella misura del 100% dopo la conclusione del collaudo o della verifica di conformità.

5. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Dirigente (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse) preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal RUP in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

#### **Art. 10. Fiscalità, integrazione con altri istituti contrattuali, utilizzazione delle economie**

1. I compensi di cui al presente regolamento sono soggetti a ritenute previdenziali/assistenziali e fiscali con riferimento alle aliquote vigenti.

2. La partecipazione dei dipendenti alla ripartizione degli incentivi di cui al presente regolamento può comportare una ridotta partecipazione ad altri istituti contrattuali, secondo le disposizioni che seguono.



3. Per il personale che partecipa alla ripartizione degli incentivi vengono decurtati i compensi relativi agli altri istituti incentivanti sulla base dei criteri generali determinati dalla contrattazione decentrata integrativa relativa all'annualità di riferimento, da intendersi come quella nel corso della quale è stata svolta la prestazione oggetto di incentivo.
4. Le attività disciplinate con il presente regolamento possono essere svolte anche al di fuori dell'orario di lavoro, previa autorizzazione del Dirigente, senza diritto al riconoscimento di prestazione lavorativa straordinaria finalizzata al riposo compensativo o alla retribuzione (banca delle ore).
5. Il calcolo della ridotta partecipazione agli altri istituti contrattuali si riferisce al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico risultante dalla rendicontazione del Dirigente della struttura esecutrice.
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo, in adesione al disposto dell'articolo 45, comma 4, quinto periodo del Codice. Per trattamento economico complessivo annuo lordo si intende il trattamento fondamentale ed il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi. L'attribuzione degli incentivi di cui al presente regolamento è, comunque, disposta con riferimento al principio di competenza, quindi in relazione alle annualità di esecuzione dell'incarico. A tal fine, nella determinazione di erogazione dell'incentivo sono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità, che vanno liquidate nel limite di cui al primo periodo.
7. Qualora parte delle somme di cui trattasi non risultino liquidabili a favore del personale individuato dal presente regolamento, la quota non liquidata costituisce economia di bilancio.

## Capo V

### Norme finali

#### Art. 11. Disposizioni transitorie e finali.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo n. 36/2023 ed alle altre disposizioni vigenti in materia.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di eventuali sopravvenute disposizioni vincolanti di natura legislativa, regolamentare e contrattuale. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente Regolamento si applica la normativa sovraordinata.

#### Art. 12. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia e si applica a tutte le procedure in corso alla data della sua approvazione.
2. Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, a seguito di apposito monitoraggio della sua applicazione, si potrà procedere all'eventuale revisione dello stesso.

